



Richiesta contributo finanziario per l'acquisto di una bicicletta elettrica / batteria di ricambio

1. RICHIEDENTE

(Al momento dell'acquisto della bicicletta / batteria di ricambio è richiesto il domicilio a Minusio da almeno un anno; per gli stranieri permesso "C" da almeno un anno)

Cognome e Nome : _____
oppure
Nome dell'Ente/Ditta/Fondazione : _____
Indirizzo, NAP, Località : _____
Telefono / E-mail : _____
IBAN per versamento contributo : _____
Intestatario del conto : _____

2. PREZZO DI ACQUISTO DELLA BICICLETTA ELETTRICA / BATTERIA DI RICAMBIO

CHF : _____ (IVA compresa)

3. PUNTO DI ACQUISTO

(La bicicletta / batteria di ricambio devono essere acquistate in Ticino)

Denominazione del negoziante : _____
NAP, Località : _____

4. DESCRIZIONE DELLA BICICLETTA ELETTRICA / BATTERIA DI RICAMBIO

Marca / Modello : _____
Telaio N° : _____
Data di acquisto : _____

5. CONDIZIONI

Ho preso nota della specifica Ordinanza municipale concernente la concessione di contributi per l'acquisto di biciclette elettriche (allegata al presente formulario e consultabile sul sito internet www.minusio.ch) e dichiaro di adempiere a tutte le condizioni previste per il suo ottenimento

6. ALLEGATI

- ✓ Fattura originale con attestazione dell'avvenuto pagamento *(obbligatorio)*
- ✓ Garanzia della bicicletta / batteria di ricambio *(obbligatorio)*

Con la mia firma dichiaro espressamente di non fungere da presta nome per terze persone.

Data _____

Firma _____

Il Municipio di Minusio, richiamato l'art. 192 LOC

ORDINA:

CAPITOLO I
Disposizioni introduttive

art. 1 Principio e scopo

La presente Ordinanza ha quale scopo la promozione della mobilità lenta nel territorio giurisdizionale di Minusio e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche.

art. 2 Beneficiari

¹Possono richiedere il contributo comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica le persone fisiche domiciliate da almeno un anno a Minusio e le persone giuridiche, Enti e Fondazioni con sede legale a Minusio da almeno un anno, per scopi di mobilità aziendale.

²Ogni richiedente / beneficiario ha diritto ad un contributo unico ogni tre anni.

³Le richieste, debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria, vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

art. 3 Contributo finanziario

Il contributo è calcolato sulla base del prezzo di acquisto di biciclette elettriche e corrisponde al 10 % dell'importo d'acquisto totale (IVA compresa) e comprovato della bicicletta elettrica, ritenuto un limite massimo di CHF 300.00.

art. 4 Condizioni al sussidio

¹Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a) la bicicletta elettrica, rispettivamente la batteria di ricambio¹, devono essere acquistate presso un rivenditore nel Cantone Ticino;
- b) il venditore della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino;
- c) il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc., cresciute in giudicato).

²Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

art. 5 Cambio di detentore

¹Il beneficiario non può rivendere la bicicletta elettrica entro i primi 3 anni dall'acquisto.

²In caso contrario, egli deve rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri:

- a) vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- b) vendita tra il primo ed il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
- c) vendita tra il secondo ed il terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio.

CAPITOLO II
Disposizioni amministrative

art. 6 Procedura

¹La richiesta deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale tramite l'apposito formulario ottenibile presso lo stesso ufficio o scaricabile dal sito internet del Comune (www.minusio.ch), allegando la fattura originale e la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

²A condizioni adempiute e nei limiti del credito disponibile, il contributo viene versato entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario.

³Il diniego del contributo viene comunicato per iscritto con motivazione da parte del Municipio.

art. 7 Competenza

¹Il Municipio è legittimato ad effettuare controlli.

Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio di riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

CAPITOLO III
Disposizioni finali

art. 8 Veicoli d'occasione

I veicoli acquistati prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza non danno diritto al contributo finanziario di cui all'art. 3, nemmeno in caso di trasferimento di proprietà.

art. 9 Casi particolari

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

art. 10 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

(Ris. mun. N° 69)

Il Municipio

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 27.01.2016 e il 26.02.2016

¹ Modifica adottata dal Municipio in data 24.04.2018 (risoluzione municipale N° 401.B4) e pubblicata all'albo comunale dal 14.01.2019 al 13.02.2019. Entrata in vigore il 14.02.2019.